



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601
Fax +39.06.9041991 www.comunecampagnano.it
protocollo@comunecampagnano.it - protocollo@pec.comunecampagnano.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 del 21-07-2026

Oggetto: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

Seduta del 21-07-2026 N° 6

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventuno** del mese di **Luglio**, alle ore **18:30**, presso la SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

N	Componente	Presenza	N	Componente	Presenza
1	NISI ALESSIO	Presente	10	LORENZETTI ANNA	Presente
2	BRUSCHI AMALIA	Presente	11	MARIANI GIOVANNA	Presente
3	RICOTTI EMANUELE	Presente	12	CECCHITELLI ELISABETTA	Presente
4	PULCINI MASSIMO	Assente	13	GREGORI MARSILIO	Assente
5	CAPPELLI VALERIO	Presente	14	PASQUALI SARA	Assente
6	CESOLINI ALBINO	Assente	15	FABBRIZI GIULIO	Assente
7	MAZZARINI PIETRO	Presente	16	IORELLI LUIGI	Presente
8	STIRPE FEDERICO	Presente	17	DI MARCO ANTONELLA	Presente
9	BALDASSARINI MARINA	Presente			

PRESENTI: 12 – ASSENTI: 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4. del T.U. n. 267/2000), il SEGRETARIO DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA.

Presiede la seduta CONSIGLIERE GIOVANNA MARIANI nella sua qualità di PRESIDENTE. Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presidente Giovanna Mariani: Allora, per quanto riguarda i punti 3 e 4, chiedo al Consiglio di votare sulla discussione congiunta dei punti e la votazione separatamente.

Punto 3 ODG - Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'Art. 1 della Legge 30 Dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento;

Punto 4 ODG - Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88;

Presidente Giovanna Mariani: Votiamo per la discussione congiunta.

Il consiglio vota all'unanimità.

Presidente Giovanna Mariani: Prego. Parola al Sindaco.

Sindaco Alessio Nisi: Buonasera a tutti. I due provvedimenti che oggi sottoponiamo all'approvazione del Consiglio, l'adesione alla rottamazione Quinquies e il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, costituiscono un ulteriore passo di un percorso amministrativo avviato sin dal nostro insediamento, fondato su un principio molto semplice: riportare ordine, solidità ed equilibrio nella finanza comunale, affinché il Comune possa essere allo stesso tempo più forte e più vicino ai cittadini. Negli ultimi anni abbiamo affrontato una fase complessa. Abbiamo scelto il rigore nei conti pubblici, la razionalizzazione della spesa pubblica, il recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, il miglioramento della capacità di riscossione e una profonda revisione della banca dati delle entrate comunali. Parallelamente però non abbiamo mai rinunciato agli investimenti, al contrario, abbiamo realizzato un importante programma di Opere Pubbliche, dimostrando che una gestione finanziaria seria non è incompatibile con lo sviluppo, ma ne rappresenta il presupposto essenziale indispensabile. Oggi possiamo permetterci di introdurre strumenti di carattere agevolativo, proprio perché abbiamo lavorato per rafforzare i fondamenti finanziari dell'ente. Questa è, a mio avviso, la differenza tra una politica che rincorre il consenso e una politica che costruisce condizioni strutturali affinché determinate scelte siano realmente sostenibili. Questi due provvedimenti sono profondamente coerenti con la nostra visione per Campagnano. I comuni e gli enti locali in generale devono certamente pretendere il rispetto delle regole e il pagamento dei tributi, perché senza entrate non esistono servizi pubblici, manutenzioni, scuole, sicurezza, assistenza o investimenti, ma devono anche distinguere chi sceglie deliberatamente di sottrarsi ai propri doveri, da chi invece si è trovato in una condizione economica che gli ha impedito di adempiere puntualmente ai propri obblighi. Non esiste alcun interesse pubblico nel trasformare un debito sostenibile in un debito irrecuperabile per l'ente. Quando sanzioni, interessi e oneri accessori finiscono per rendere impossibile il pagamento, il risultato è quasi sempre negativo per tutti, perde il cittadino che vede aggravarsi la propria posizione debitoria, ma perde anche il Comune che continua ad iscrivere nei propri bilanci crediti che con il passare del tempo diventano sempre più difficilmente esigibili. La definizione agevolata e la rottamazione quinquies nascono proprio per interrompere questo circolo vizioso. Da una parte consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione pagando integralmente il tributo dovuto, ma con l'eliminazione o la riduzione delle componenti accessorie previste dalla normativa. Dall'altra parte consentono all'ente di recuperare risorse che diversamente rischierebbero di rimanere soltanto crediti iscritti sulla carta. Ed è qui che emerge anche il valore tecnico e finanziario di queste misure. Ogni credito di difficile riscossione obbliga infatti il Comune ad accantonare risorse nel fondo crediti di dubbia esigibilità, il cosiddetto FCDE. Si tratta di un fondo di natura prudenziale previsto dal principio contabile applicato che tutela gli equilibri di bilancio, ma che al tempo stesso, sia ben chiaro, sottrae risorse utilizzabili per i servizi e per gli investimenti. Maggiore è l'ammontare dei crediti di dubbia esazione, maggiore è l'accantonamento che il Comune è costretto ad effettuare. Viceversa, quando aumentano gli incassi effettivi e diminuiscono i crediti inesigibili, il fabbisogno dell'FCDE tende progressivamente a ridursi, liberando margini di bilancio che possono essere destinati alla collettività. Non si tratta quindi soltanto di un'operazione di carattere tributario, è un intervento di miglioramento strutturale della qualità del bilancio stesso. Un bilancio composto da crediti realmente

esigibili è un bilancio più solido, più trasparente e più capace di finanziare servizi e investimenti. Questi provvedimenti producono quindi un duplice beneficio per i cittadini rappresenta una concreta occasione per chiudere pendenze pregresse in condizioni economicamente più favorevoli, evitando che il peso delle sanzioni e degli oneri accessori renda definitivamente insostenibile il debito. Per il Comune rappresenta uno strumento efficace per incrementare la riscossione, migliorare gli equilibri finanziari, ridurre progressivamente il peso dell' FCDE e rafforzare la capacità dell'ente di programmare il futuro. È questa la direzione che la nostra amministrazione ha scelto fin dal primo giorno di mandato ed è in questa direzione che continueremo a lavorare. Aggiungo una riflessione molto breve di carattere, diciamo così, numerico perché invito tutti a leggere attentamente il testo dell'atto che qui andiamo ad approvare perché è riportato in numeri quello che ho appena detto in principi, ovvero sia stando alle previsioni della società incaricata dell'ufficio finanziario, l'adesione alla rottamazione quinquies e il regolamento che di seguito presenterà l'Assessore Bruschi, impattano sul bilancio di qui al 2036 con entrate, maggiori entrate per somme abbastanza generose, abbastanza importanti e è prevista la riduzione dell' FCDE, che è secondo me il tema centrale di questa discussione, di questa misura, oltre che chiaramente il sostegno che andiamo a dare a persone e a imprese, a commercianti con difficoltà. Dicevo, c'è una riduzione prevista di circa €1.600.000 dell' FCDE. Se noi andiamo a calcolare il miglioramento dell'FCDE che proprio grazie alle misure che abbiamo approvato in questi anni e più in generale l'atteggiamento e la condotta che l'amministrazione ha messo in campo sui temi contabili e finanziari, possiamo dire che e lo dice l'atto, nei prossimi anni il Comune, dopo aver risolto l'annosa problematica del disavanzo, potrà disporre di maggiori risorse, non solo derivanti dagli incassi della rottamazione Quinquies, ma anche dal miglioramento dell'andamento dell' FCDE. Questi sono temi importanti sui quali non si può fare approssimazione, populismo, campagna elettorale, perché sono temi che poggiano sui numeri e sui dati. I dati dicono che la nostra azione sta portando benefici al Comune, al bilancio del Comune e da oggi e nei prossimi mesi porterà ulteriori benefici anche alla cittadinanza perché i due strumenti consentiranno di poter pagare i tributi presenti all'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023. E per tributi e tasse, intendo dire tutti i tributi e tutte le tasse, non solo l'IMU e la Tari, ma anche mensa, scuola, bus, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti i tributi in carico all'Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2023 potranno essere pagati senza dover pagare ulteriormente i costi di oneri, sanzioni, penali e così via. Ma abbiamo fatto una cosa in più. Abbiamo anche optato per approvare appresso il regolamento per consentire di non pagare i costi accessori anche su quei tributi ancora in pancia al Comune, cioè quelli che vanno dal 2023 al 2025. La previsione è quella di migliorare gli incassi, la previsione è quella di eh migliorare l'FCde. La previsione scritta nei numeri è quella che di qui ai prossimi anni il Comune avrà maggiori risorse per fare investimenti. Equità significa che tutti devono pagare. Il giusto non di più. Giustizia è che il Comune potrà avere le risorse per fare le opere pubbliche, le scuole, i teatri, le strade e così via. Questo quindi è coerentemente inserito nella nostra visione per Campagnano. Grazie.

Presidente Giovanna Mariani: C'è qualcuno che vuole intervenire? Allora, parola all'assessore Bruschi.

Assessore Amalia Bruschi: Allora, illustriamo ora il regolamento per la definizione agevolata delle entrate del Comune. Come detto dal Sindaco, i provvedimenti sono due e si suddividono in: una adesione alla rottamazione nazionale che riguarda i debiti presenti all'Agenzia delle Entrate e per i quali si fa domanda direttamente all'Agenzia delle Entrate, poi c'è una parte di debito che ancora è presente nel Comune di Campagnano di Roma e per questi la legge finanziaria demandava al Comune di approvare un regolamento che ne definisse le modalità ed i contenuti. Naturalmente questo regolamento avviene al termine di un percorso fatto sia all'interno della Commissione Statuto e Regolamenti che insieme all'Ufficio Finanziario perché poteva prevedere varie decisioni quindi attraverso uno studio sulle ricadute finanziarie che come detto dal Sindaco, possiamo fare perché attualmente possiamo contare su un Comune finanziariamente solido. Oggetto di questo regolamento sono le imposte l' IMU, la TARI e il Canone Unico Patrimoniale per l'annualità 2023-2024 e 2025. Le scadenze previste dal regolamento: il cittadino dovrà presentare entro il 30 settembre 2026 al Comune in modalità telematica la volontà di avvalersi della definizione agevolata in un'unica soluzione o a rate. Entro novembre il Comune deve rispondere se accetta o meno questa agevolazione e entro il 16 dicembre si deve versare l'importo in un'unica soluzione, un numero di rate quelle che saranno accolte. Questi sono essenzialmente i termini previsti dal dal Regolamento. Regolamento molto semplice, però prevede scadenze particolari che poi verranno tutte pubblicate sul sito e comprese le modalità di adesione.

Presidente Giovanna Mariani: C'è qualcuno che vuole intervenire? Allora, procediamo con la votazione separata, votiamo il punto n. 4

Accertato che non vi sono ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la proposta in votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

- a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*
- b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;*
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;*
- d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;*

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che: *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”;*
- comma 89, il quale stabilisce che: *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal*

comma 86”;

- comma 90, dove si prevede che: *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;*
- comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- comma 93, il quale stabilisce che: *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;*
- comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- comma 95, ove si prevede che: *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:*
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;*
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;*
- comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima

(procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;

- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- comma 101, ove si stabilisce che: *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”*;

Evidenziato quindi che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 settembre 2026 ed il 31 ottobre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

- 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
 - la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
 - l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;
 - il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
 - la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

Esamine le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, suddivisi per anno, alla data del 03/07/2026

TRIBUTO	ANNO	IMPONIBILE	IMPONIBILE-TEFA	INTERESSI	SANZIONI	RATEAZIONE	SPESE
CDS	2009	915,59 €	- €	854,29 €	- €	- €	9,64 €
CDS	2010	69.216,13 €	- €	6.676,60 €	- €	223,02 €	4.143,62 €
CDS	2012	127.640,26 €	- €	6.818,42 €	- €	649,93 €	9.728,14 €
CDS	2019	5.980.945,25 €	- €	4.735.500,82 €	- €	38.228,02 €	365.205,36 €
CDS	2020	1.406.070,70 €	- €	1.252.791,93 €	- €	9.443,83 €	111.976,03 €
CDS	2021	6.957.294,77 €	- €	6.559.588,27 €	- €	49.922,39 €	551.883,62 €
CDS	2023	6.309.358,81 €	- €	3.858.540,04 €	- €	79.195,92 €	505.999,36 €
ICI	2000	8.015,42 €	- €	1.211,13 €	1.603,08 €	- €	- €
ICI	2001	9.181,58 €	- €	2.921,94 €	2.754,46 €	- €	- €
ICI	2006	2.011,02 €	- €	150,82 €	603,30 €	- €	- €
ICI	2009	27.952,19 €	- €	3.046,16 €	19.605,12 €	- €	13,66 €
ICI	2010	17.970,00 €	- €	2.344,00 €	14.235,00 €	- €	24,00 €
ICI	2011	23.336,76 €	- €	1.676,00 €	4.220,00 €	56,68 €	118,66 €
ICI	2019	44.066,58 €	- €	8.672,12 €	25.294,75 €	91,62 €	280,78 €
IMU	2019	1.116.071,50 €	- €	116.083,77 €	371.974,17 €	4.480,82 €	4.083,80 €
IMU	2022	1.485.258,83 €	- €	35.418,71 €	407.383,86 €	19.027,10 €	4.841,56 €
IMU	2023	152.092,03 €	- €	3.211,24 €	40.462,12 €	1.683,99 €	614,07 €
Mensa	2019	85.961,96 €	- €	- €	- €	- €	- €
Mensa	2020	17.420,46 €	- €	- €	- €	- €	- €
Mensa	2022	12.432,77 €	- €	63,04 €	- €	- €	- €
Mensa	2023	16.564,05 €	- €	909,26 €	- €	- €	- €
Pre scuola	2023	844,17 €	- €	46,25 €	- €	- €	- €
TARES	2019	194.314,99 €	- €	17.840,71 €	59.486,20 €	- €	2.924,96 €
TARI	2019	214.764,06 €	- €	8.459,19 €	80.983,62 €	1.485,66 €	3.854,54 €
TARI	2022	229.702,83 €	- €	3.677,21 €	111.188,53 €	4.762,54 €	10.522,09 €
TARI-TEFA	2019	- €	10.893,35 €	- €	- €	- €	- €
TARI-TEFA	2022	- €	149.624,89 €	- €	- €	- €	- €
TARSU	2004	- €	5.764,95 €	- €	- €	- €	- €
TARSU	2005	- €	6.799,95 €	- €	- €	- €	- €
TARSU	2008	- €	7.991,00 €	- €	- €	- €	- €
TARSU	2010	- €	165.152,63 €	- €	- €	506,70 €	- €
TASI	2022	117.084,62 €	- €	3.531,62 €	39.351,80 €	1.822,04 €	2.603,55 €
Trasporto scolastico	2019	16.436,38 €	- €	3.218,55 €	- €	- €	- €
Trasporto scolastico	2020	2.224,74 €	- €	610,17 €	- €	- €	- €
Trasporto scolastico	2022	3.360,48 €	- €	485,39 €	- €	- €	- €
Trasporto scolastico	2023	2.920,03 €	- €	668,32 €	- €	- €	- €
		24.651.428,96 €	346.226,77 €	16.635.015,97 €	1.179.146,01 €	211.580,26 €	1.578.827,44 €

Tenuto conto che, a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 03/07/2026, a fronte dei quali risultano accantonate somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità e stralciati dal conto del bilancio i seguenti importi, come segue:

TRIBUTO	IMPONIBILE	IMPONIBILE-TEFA	INTERESSI	SANZIONI	RATEAZIONE	SPESE	Capitolo	Residuo Attivo	Accantonamento FCDE	Residui stralciati
CDS	20.851.441,51 €	- €	16.420.770,37 €	- €	177.663,11 €	1.948.945,77 €	344-345-3451	2.628.474,84	2.096.471,53	532.003,31
ICI	132.533,55 €	- €	20.022,17 €	68.315,71 €	148,30 €	437,10 €	10	0	-	-
IMU	2.753.422,36 €	- €	154.713,72 €	819.820,15 €	25.191,91 €	9.539,43 €	10	1.938.151,61	1.677.664,03	260.487,58
Mensa	132.379,24 €	- €	972,30 €	- €	- €	- €	286	0	-	-
Pre scuola	844,17 €	- €	46,25 €	- €	- €	- €	288	0	-	-
TARES	194.314,99 €	- €	17.840,71 €	59.486,20 €	- €	2.924,96 €	52	0,00 €	-	-
TARI	444.466,89 €	- €	12.136,40 €	192.172,15 €	6.248,20 €	14.376,63 €	52	544.673,31 €	471.469,22	73.204,09
TARI-TEFA	- €	160.518,24 €	- €	- €	- €	- €	52	0,00 €	-	-
TARSU	- €	185.708,53 €	- €	- €	506,70 €	- €	52	0,00 €	-	-
TASI	117.084,62 €	- €	3.531,62 €	39.351,80 €	1.822,04 €	2.603,55 €	54	0,00 €	-	-
Trasporto scolastico	24.941,63 €	- €	4.982,43 €	- €	- €	- €	468	0,00 €	-	-
totali	24.651.428,96 €	346.226,77 €	16.635.015,97 €	1.179.146,01 €	211.580,26 €	1.578.827,44 €	1.324,00 €	5.111.299,76 €	4.245.604,78 €	865.694,98 €

Tenuto altresì conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate;

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Valutato, sulla base dell'ipotetico tasso di adesione dei debitori alla definizione agevolata al 40%, che:

- l'ente beneficerebbe di maggiori riscossioni in conto residui, rispetto a quello ordinariamente conseguibili, per l'importo stimato di € 9.860.571,58 *che, sulla base del possibile ricorso al pagamento rateale (max 54 rate bimestrali), presentano il seguente andamento temporale:*
 - o anno 2027: 1.095.619,06 €
 - o anno 2028: 1.095.619,06 €
 - o anno 2029: 1.095.619,06 €
 - o anno 2030: 1.095.619,06 €
 - o anno 2031: 1.095.619,06 €
 - o anno 2032: 1.095.619,06 €
 - o anno 2033: 1.095.619,06 €
 - o anno 2034: 1.095.619,06 €
 - o anno 2035: 1.095.619,06 €
 - o anno 2036: 1.095.619,06 €
- sulla base dei residui attivi conservati in bilancio e di quelli già stralciati, l'eliminazione dei carichi che vengono abbuonati con il ricorso alla definizione agevolata, determinerebbe minori accertamenti in conto residui per € 519.416, i quali trovano comunque in buona parte compensazione con il fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale si ridurrebbe di € 1.698.241,91 determinando effetti finanziari sostenibili e compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche tenuto conto della

prevedibile articolazione temporale della registrazione dei minori accertamenti, in base al perfezionamento della definizione agevolata;

Considerato che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 88/2026;

Visto l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”*;

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 2, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: 12; Favorevoli: l'unanimità.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Campagnano di Roma;
6. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;
7. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale

dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

Successivamente si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 con il seguente esito:

Presenti: 12; Favorevoli: l'unanimità;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GIOVANNA MARIANI

Il Segretario
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

E' stata compresa nell'elenco delle Deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n 267/2000).

Il Segretario
DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.